

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-786 del 17/02/2023
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - AF CORSE S.R.L. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PIACENZA, LOCALITÀ TRE RIVI MOLINO, AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI - PROC. PC22A0030 - SINADOC 5163/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-814 del 17/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - AF CORSE S.R.L. CONCESSIONE
PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE
DI PIACENZA, LOCALITÀ TRE RIVI MOLINO, AD USO IGIENICO ED
ASSIMILATI - PROC. PC22A0030 - SINADOC 5163/2023.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che, in data 13/04/2022 (pervenuta in pari data ed assunta al n° 61678 del protocollo ARPAE), il legale rappresentante della società AF CORSE S.r.l. - C.F. e P.I.V.A. 03702150966, ha presentato a questo Servizio istanza di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo (procedimento PC22A0030), con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo, esistente dal 1955, avente profondità di m 80;
- ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza, Località Tre Rivi Molino, su terreno di proprietà di altri soggetti - a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 104, mappale n. 320; coordinate UTM 32: X: 557.455 Y: 4.984.233;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (servizi igienici ed antincendio);
- portata massima di esercizio pari a l/s 7,50 (6 l/s per uso antincendio + 1,5 l/s per uso igienico);
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 830;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 170 del 08/06/2022 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO, INOLTRE, ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "igienico ed assimilati";

- dall'esame della documentazione agli atti (in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente in parola il 05/04/2022 (ed assunta al protocollo ARPAE con il n° 61678 in data 13/04/2022) è emerso che la società di cui trattasi ha esercitato la derivazione d'acqua per uso igienico e assimilati dal 2003, in assenza di provvedimento concessorio;
- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla società AF CORSE S.r.l., è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento n° 89/22 del 28/04/2022 per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i. nonché dell'art. 49, comma 1, del R.R. 41 del 20/11/2001 e dell'art. 96 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "ESCLUSIONE", come definiti dalla medesima direttiva, nei quali le nuove derivazioni non sono compatibili;

DATO ATTO che la succitata *Direttiva Derivazioni* (Delib. n. 3/2017), Allegato 2, paragrafo 5. *Applicazione del metodo ERA*, stabilisce che "*Qualora all'interno della fascia di Esclusione ricadano interventi destinati all'attingimento saltuario o temporaneo (irrigazione di soccorso, uso antincendio, ecc.) gli stessi potranno essere considerati compatibili valutando le ricadute del prelievo effettivo sul livello di criticità dello stato del corpo idrico*";

VALUTATO che, sulla base della documentazione presentata dal richiedente, nel caso in esame:

- trattasi di pozzo esistente la cui perforazione è stata regolarmente autorizzata nel 1955, con prelievo ad uso igienico ed assimilati a partire dall'anno 2003;

- il volume del prelievo annuo richiesto è molto modesto (830 mc/anno) ed avviene in modo continuativo esclusivamente per i servizi igienici dello stabilimento (portata massima di 1,5 l/s);
- la portata massima per l'uso antincendio è pari a 6 l/s con un consumo annuo effettivo previsto sostanzialmente nullo;

RILEVATO che l'area in cui è collocata la ditta è servita dall'acquedotto pubblico;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, che sussistano le condizioni per:

- considerare compatibile il prelievo richiesto ad uso antincendio, ai sensi di quanto prescritto dalla *Direttiva Derivazioni*;
- ammettere la prosecuzione del prelievo per i servizi igienici per un limitato periodo di tempo, per consentire alla ditta richiedente di provvedere all'allaccio alla rete acquedottistica pubblica che serve la zona per soddisfare tale fabbisogno;

RITENUTO, pertanto, di limitare la durata della concessione ad anni due e di impartire la seguente ulteriore prescrizione: in caso di necessità ai fini della tutela della risorsa idrica, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario;

PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni riportate nel disciplinare, espresso dalla Provincia di Piacenza (pervenuto in data 02/05/2022 ed assunto al n° 71988 del protocollo ARPAE);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto:
 - le spese istruttorie;
 - quanto dovuto quale indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo e per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2023;
- in data 13/09/2022 ha versato la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, e sulla base di quanto sopra esposto, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è Giovanna Calciati;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla società **AF CORSE S.r.l.** - C.F. e P.I.V.A. 03702150966, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC22A0030, ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 80;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza, Località Tre Rivi Molino, su terreno di proprietà di altri soggetti - a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 104, mappale n. 320; coordinate UTM-RER: X: 557.453 Y: 984.233;
 - corpo idrico interessato: cod. 0040ER-DQ1-CL nome: CONOIDE NURE – libero (limite acquifero A2 mt 120,20 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (servizi igienici ed antincendio);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 7,50 (6 l/s per uso antincendio + 1,5 l/s per uso igienico);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 830;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2024**, termine entro il quale il concessionario dovrà soddisfare il fabbisogno idrico per i servizi igienici provvedendo all'allaccio alla rete acquedottistica;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/02/2023;
4. **di dare atto** che:

- gli indennizzi risarcitori, per il periodo di utilizzo abusivo e i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2023, risultano regolarmente corrisposti;
 - la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in **250,00 euro**, è stata versata;
5. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
7. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
8. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
9. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alla società **AF CORSE S.r.l.** - C.F. e P.I.V.A. 03702150966 (codice pratica PC22A0030).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 80, con colonna filtrante in acciaio catramato del diametro di mm 500, equipaggiato con due elettropompe sommerse della potenza di 5,25 kW (pompa 1 – uso antincendio) e di 1,5 kW (pompa 2 – servizi igienici).
2. L'opera di presa è sita in Comune di Piacenza, Località Tre Rivi Molino, su terreno di proprietà di altri soggetti - a ciò consenzienti, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 104, mappale n. 320; coordinate UTM-RER: X: 557.453 Y: 984.233.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati (servizi igienici ed antincendio).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 7,50 (6 l/s per uso antincendio + 1,5 l/s per uso servizi igienici) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 830.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0040ER-DQ1-CL nome: CONOIDE NURE – libero (limite acquifero A2 mt 120,20 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2023** ammonta a **euro 189,90**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2024**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione (limitatamente all'uso antincendio) è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Uso Servizi igienici** - Entro la data di scadenza della presente concessione, il concessionario dovrà soddisfare il fabbisogno idrico per i servizi igienici provvedendo all'allaccio alla rete acquedottistica.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
10. **Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

- 11. Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).
- 12. Ulteriore prescrizione** impartita: in caso di necessità ai fini della tutela della risorsa idrica, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario;

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

- 1.** L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

- 1.** Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

La legale rappresentante della AF CORSE S.r.l. (C.F. 03702150966), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 03/02/2023

**Firmato, per accettazione, dalla legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.